



## COMUNE DI RIBERA

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

### ORDINANZA n. 56 del 19 ottobre 2011

oggetto: nuova disciplina degli orari di vendita degli esercizi commerciali. Revoca ordinanza sindacale n. 15 del 11 aprile 2011;

#### IL SINDACO

**Vista** la L.R. n. 28/99;

**Visti** gli artt. 12, 13 e 14 della L.R. 22 dicembre 1999, n. 28, sulla riforma della disciplina del commercio;

**Visto** l'art. 27 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30;

**Vista** la L.R. n. 18/95 e successive modificazioni;

**Vista** la legge n. 287/91;

**Visto** il D.A. n. 1430 del 1 giugno 2010, prorogato con successivi decreti assessoriali, con il quale Ribera viene individuata città turistica e città d'arte per il periodo temporale compreso dal 1 giugno al 30 settembre;

**Viste** le risultanze della conferenza dei servizi tra le organizzazioni sindacali di categoria dei commercianti e l'amministrazione comunale del 19 ottobre 2011;

**Ritenuto** opportuno intervenire allo scopo di assicurare la migliore funzionalità o produttività dei servizi da rendere al consumatore;

**Ravvisata** la necessità di revocare la ordinanza n. 15 del 11 aprile 2011;

**Fatti** salvi i diritti dei lavoratori dipendenti;

**Visto** il D. Lg.vo n. 267/2000.

#### ORDINA

- 1) **REVOCARE** l'ordinanza n. 15 del 11 aprile 2011;
- 2) **STABILIRE** che gli esercenti commerciali di vendita al dettaglio (esercizi di vicinato, medie strutture e grandi strutture) in sede stabile dovranno osservare le seguenti disposizioni:

##### Art. 1

Agli effetti del presente provvedimento l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.

##### Art. 2

Gli orari di apertura e chiusura al pubblico per gli esercizi di vendita al dettaglio sono fissati lungo la fascia oraria flessibile compresa tra le ore 7,00 e le ore 22,00 o le ore 23,00 nel periodo di vigenza dell'ora legale. Nel rispetto di tali limiti gli esercenti possono liberamente scegliere l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio, anche in modo continuativo, non superando, comunque, il limite massimo di 12 ore giornaliere.

Previa comunicazione allo sportello unico Attività Produttive

##### Art. 3

###### Settore alimentare

**Dal 1° gennaio al 31 dicembre**, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di cui al presente articolo possono liberamente stare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana.

Con obbligo di osservare la chiusura totale nei seguenti giorni:

**1 Gennaio, il giorno di Pasqua, 25 Dicembre.**

##### Art. 4

###### Settore non alimentare

**Dal 1° gennaio al 31 dicembre**, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di cui al presente articolo possono liberamente stare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana.

Con obbligo di osservare la chiusura totale nei seguenti giorni:

**1 Gennaio, il giorno di Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 25 e 26 Dicembre.**

## **Art. 5** **Chiusura infrasettimanale**

Gli esercizi del settore alimentare e del settore non alimentare possono derogare all'obbligo di chiusura della mezza giornata infrasettimanale.

## **Art. 6**

Gli esercenti il commercio su aree pubbliche di cui alla L.R. n. 18/95 e successive modificazioni, e quelli previsti dalla legge n. 228/01 (produttori diretti), osserveranno le disposizioni della presente ordinanza, ciascuno per il proprio settore.

Gli esercenti del settore alimentare di cui al presente articolo, i quali effettuano contestualmente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, osserveranno l'orario stabilito dalla vigente ordinanza sindacale di riferimento (orario di attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande degli esercizi di cui alla legge n. 287/91).

Qualora ricorra nella settimana un giorno festivo oltre la domenica, gli esercenti possono derogare dall'obbligo di chiusura della mezza giornata infrasettimanale.

## **Art. 7**

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L.R. n. 28/99, le disposizioni del presente provvedimento non si applicano:

alle rivendite dei generi di monopolio, agli esercizi di vendita all'interno dei campeggi, villaggi e complessi turistico alberghieri, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e pasticcerie, alle rosticcerie e gastronomie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli di giardinaggio, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, impianti di distribuzione, farmacie, artigiani panificatori e mobili d'arredamento.

## **Art. 8**

La determinazione dell'orario di apertura e chiusura al pubblico deve essere comunicata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune.

L'esercizio è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio commerciale mediante l'affissione di cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

## **Art. 9**

Nell'espletamento dell'attività devono essere fatti salvi, in ogni caso, i diritti dei lavoratori del settore, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, in particolare quello che concerne il riposo settimanale.

## **Art. 10**

Le violazioni alle disposizioni di cui alla presente ordinanza comportano l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 2.582,00 nonché l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito.

In caso di particolare gravità o di recidiva si applica la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per tre volte, negli ultimi cinque anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

La presente ordinanza revoca l'ordinanza n. 15 del 11 aprile 2011, nonché ogni altra disposizione in contrasto o con cosa incompatibile.

Si fa obbligo a chiunque aspetti di osservare o fare osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

L'ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune e sarà inviata per gli ambiti di competenza al comando di Polizia Municipale e al Messo Comunale per la notifica alle categorie di commercianti interessate.

IL SINDACO  
f.to Carmelo Pace